

Bruxelles, 18 settembre 2026
(OR. en)

13391/26

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0283 (NLE)**

**UK 187
COMPET 1089
IND 553
MI 903
RECH 369
ENV 1099
ENT 228
FOOD 123
SAN 663**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	18 settembre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 487 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione che aggiunge all'allegato 2 del Quadro di Windsor un atto dell'Unione di recente adozione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 487 final.

All.: COM(2026) 487 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 18.9.2026
COM(2026) 487 final

2026/0283 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto
istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo
all'adozione di una decisione che aggiunge all'allegato 2 del Quadro di Windsor un atto
dell'Unione di recente adozione**

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica¹ ("accordo di recesso") in riferimento alla prevista adozione di una decisione di detto comitato che modifica l'allegato 2 del Quadro di Windsor², il quale costituisce parte integrante dell'accordo di recesso.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e Quadro di Windsor

L'accordo di recesso definisce le modalità di un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione e dall'Euratom. L'accordo di recesso è entrato in vigore il 1° febbraio 2020. Il 27 febbraio 2023 la Commissione europea e il governo del Regno Unito hanno raggiunto un accordo politico di massima sul Quadro di Windsor. Il 24 marzo 2023 il comitato misto istituito dall'accordo di recesso ha adottato le nuove disposizioni relative al Quadro di Windsor. Le due parti hanno convenuto di dare attuazione piena, tempestiva e fedele al Quadro di Windsor.

2.2. Il comitato misto

Il comitato misto, istituito a norma dell'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, è composto da rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito. È copresieduto dall'Unione e dal Regno Unito. L'allegato VIII dell'accordo di recesso stabilisce il regolamento interno del comitato misto. Il comitato misto si riunisce su richiesta dell'Unione o del Regno Unito, e in ogni caso almeno una volta l'anno, e stabilisce il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni di comune accordo. A norma dell'articolo 166, paragrafo 3, dell'accordo di recesso, il comitato misto adotta le proprie decisioni di comune accordo.

I compiti del comitato misto sono definiti all'articolo 164 dell'accordo di recesso e consistono principalmente nel:

- sorvegliare l'attuazione e l'applicazione dell'accordo di recesso, direttamente o attraverso i lavori dei comitati specializzati che riferiscono al comitato misto;
- adottare decisioni e formulare raccomandazioni, comprese le modifiche dell'accordo di recesso nei casi ivi previsti;
- prevenire i problemi e risolvere le controversie che possano derivare dall'interpretazione e dall'applicazione dell'accordo di recesso.

¹ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2020/sign.

² Dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 ([GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87](#)).

2.3. L'atto previsto del comitato misto

Nella prossima riunione il comitato misto sarà chiamato ad adottare una decisione che aggiunge all'allegato 2 del Quadro di Windsor un atto dell'Unione di recente adozione che rientra nell'ambito di applicazione del suddetto Quadro ("atto previsto").

La finalità dell'atto previsto è quindi quella di aggiungere all'allegato 2 del Quadro di Windsor, a norma del relativo articolo 13, paragrafo 4, un atto dell'Unione di recente adozione che rientra nell'ambito di applicazione del suddetto Quadro.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, il quale recita: *"Le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per l'Unione e il Regno Unito, e l'Unione e il Regno Unito provvedono ad attuarle. Esse producono gli stessi effetti giuridici del presente accordo."* A norma dell'articolo 9 del regolamento interno del comitato misto e dei comitati specializzati, le decisioni adottate dal comitato misto specificano la data da cui hanno effetto.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

3.1. Allegato 2 ("Disposizioni di diritto dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 4") del Quadro di Windsor

L'allegato 2 del Quadro di Windsor riporta le disposizioni del diritto dell'Unione cui rimanda l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro stesso ossia le disposizioni che, alle condizioni stabilite in tale allegato, si applicano ugualmente nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il 26 novembre 2025 l'Unione ha adottato il regolamento (UE) 2025/2455 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche, stabilisce norme per garantire che i dati ivi contenuti siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili e istituisce un quadro di monitoraggio e prospettive per le sostanze chimiche³.

Il regolamento (UE) 2025/2455 riunisce i dati sulle sostanze chimiche di circa 70 atti dell'Unione in materia e a tal fine istituisce una piattaforma comune di dati. Istituisce un quadro di monitoraggio e prospettive per le sostanze chimiche e punta a tenere traccia degli studi commissionati dagli operatori economici nell'adempimento degli obblighi loro imposti da altri atti dell'Unione in materia.

Eccezion fatta per l'articolo 25, i punti 1-2, 5-6, 8, 20, 22-23, 27-31, 38, 43-45, 52-53, 59 e 66-67 dell'allegato I, i punti 3, 8, 10, 12, 14, 25, 29 e 32 dell'allegato III, i campi di dati dell'allegato IV relativi ai punti degli allegati I e III elencati e il punto 2 dell'allegato V, questo atto dell'Unione di recente adozione riguarda il mercato interno delle merci e rientra pertanto nell'ambito di applicazione del Quadro di Windsor. Ad eccezione di detto articolo e dei menzionati punti e campi di dati degli allegati, dovrebbe essere aggiunto all'allegato 2 del Quadro di Windsor, punto 23 "Sostanze chimiche e ambiti collegati".

È necessario pertanto stabilire la posizione che l'Unione sarà chiamata a adottare in sede di comitato misto riguardo all'aggiunta di detto atto dell'Unione di recente adozione all'allegato 2 del Quadro di Windsor.

³ Regolamento (UE) 2025/2455 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, che istituisce una piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche, stabilisce norme per garantire che i dati ivi contenuti siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili e istituisce un quadro di monitoraggio e prospettive per le sostanze chimiche (GU L, 2025/2455, 12.12.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2455/oj>).

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

Il comitato misto è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo di recesso.

L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare ha effetti giuridici, in quanto produrrà effetti giuridici per l'Unione ai sensi dell'accordo di recesso. L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo di recesso.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano l'aggiunta di un atto dell'Unione di recente adozione all'allegato 2 del Quadro di Windsor.

La conclusione dell'accordo di recesso si basa sull'articolo 50, paragrafo 2, TUE.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 50, paragrafo 2, TUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dev'essere l'articolo 50, paragrafo 2, TUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del comitato misto apporterà modifiche all'allegato 2 del Quadro di Windsor e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione che aggiunge all'allegato 2 del Quadro di Windsor un atto dell'Unione di recente adozione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione ha concluso l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica¹ ("accordo di recesso") con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio².
- (2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del Quadro di Windsor³, che costituisce parte integrante dell'accordo di recesso, il comitato misto istituito dall'accordo di recesso ("comitato misto") è abilitato a adottare decisioni che modificano i pertinenti allegati del Quadro di Windsor aggiungendovi gli atti dell'Unione di recente adozione che rientrano nel suo ambito di applicazione ma che non modificano né sostituiscono gli atti dell'Unione elencati nei suoi allegati.
- (3) Nella prossima riunione il comitato misto sarà chiamato a adottare una decisione che aggiunge un atto dell'Unione di recente adozione all'allegato 2 del Quadro di Windsor.
- (4) Il regolamento (UE) 2025/2455 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ è un atto dell'Unione di recente adozione che rientra nell'ambito di applicazione del Quadro di Windsor, il quale dovrebbe quindi essere aggiunto nell'allegato 2 del Quadro medesimo. Non dovrebbero tuttavia essere aggiunte all'allegato 2 del Quadro di Windsor le disposizioni del regolamento (UE) 2025/2455 seguenti: articolo 25; punti 1-2, 5-6, 8, 20, 22-23, 27-31, 38, 43-45, 52-53, 59 e 66-67 dell'allegato I; punti 3, 8,

¹ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2020/sign.

² Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2020/135/oj>).

³ Dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87).

⁴ Regolamento (UE) 2025/2455 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, che istituisce una piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche, stabilisce norme per garantire che i dati ivi contenuti siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili e istituisce un quadro di monitoraggio e prospettive per le sostanze chimiche (GU L, 2025/2455, 12.12.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2455/oj>).

10, 12, 14, 25, 29 e 32 dell'allegato III; campi di dati dell'allegato IV relativi ai punti degli allegati I e III elencati; punto 2 dell'allegato V.

- (5) Se adottata, la decisione prevista del comitato misto produrrà effetti giuridici per l'Unione. Affinché le disposizioni d'interesse del regolamento (UE) 2025/2455 si applichino nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, è opportuno aggiungere il regolamento (UE) 2025/2455 all'allegato 2 del Quadro di Windsor a norma del relativo articolo 13, paragrafo 4.
- (6) È necessario pertanto stabilire la posizione da adottare in sede di comitato misto riguardo all'aggiunta del regolamento (UE) 2025/2455 all'allegato 2 del Quadro di Windsor,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("comitato misto") si basa sul progetto di decisione di detto comitato accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Lievi modifiche tecniche alla posizione di cui al progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione possono essere concordate senza che sia necessaria un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente